Ordine degli Ingegneri
Provincia di Piacenza

Prot.n.706/2016

Piacenza, 8 settembre 2016

Spett.le C.N.I.
Via XX Settembre 3
00187 ROMA

Oggetto: GESTIONE SEPARATA INPS – ISCRIZIONE E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI

Con la presente, su sollecitazione di diversi iscritti, siamo a richiedere un parere in merito alla Gestione Separata INPS.

Alcuni colleghi, liberi professionisti/dipendenti (con partita IVA), sono iscritti alla GS INPS ed effettuano i versamenti contributivi dalla stessa richiesti. Altri no.

Poiché si è a conoscenza di innumerevoli sentenze di Tribunali e Corti d'Appello, non ultima la sentenza n. 96/2016 del Tribunale di Piacenza, che si allega, che escludono l'iscrizione alla GS INPS, con la presente siamo a richiedere un competente parere a Codesto CNI sia in merito alla necessità di iscrizione e sia in merito alla contribuzione eventualmente versata, ma che forse non andava corrisposta all'INPS.

A maggior chiarimento si richiama la Legge 111/2011, art. 18 comma 12 che così recita in merito all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995 (G.S.): " *...si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono* ***esclusivamente*** *i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi* ***albi professionali*** *ovvero attività non soggette al* ***versamento contributivo"*** ad enti previdenziali in regime privatistico**.**

Non si parla di **contribuzione previdenziale obbligatoria,** ma di **versamento contributivo,** come appunto è il 4%, versato ad INARCASSA, in base alla Legge n. 6/1981, art. 10..

Inoltre sempre il citato comma 12 così recita: " *Sono fatti salvi i versamenti* ***già*** *effettuati ai sensi del citato art. 2 comma 26 della Legge n. 335 del 1995".*

Per cui chi dovesse versare alla GS INPS dopo l'entrata in vigore della Legge 111/2011, effettua versamenti a fondo perduto, se non doveva essere iscritto?

Riepilogando i quesiti sono i seguenti:

1. **L'ingegnere libero professionista/dipendente con partita IVA deve iscriversi alla GS INPS?**
2. **Se non deve iscriversi, cosa si verifica per i versamenti eventualmente effettuati dopo l'entrata in vigore della Legge 111/2011?**

Poiché la materia è estremamente rilevante e **investe il comportamento che deve avere un ingegnere iscritto all'Albo,** si chiede al CNI e non certo ad INARCASSA, che ha notevoli interessi in gioco in questa materia, di esprimere una propria valutazione sulle problematiche sopra evidenziate.

In attesa di un doveroso riscontro, in relazione all'**importanza** della questione, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Fabrizio Perazzi)

Allegata sentenza n. 96/2016 - Tribunale di Piacenza

Via S.Marco, 16 – 29121 Piacenza – Tel.0523/338772 Fax. 0523/338720 E.mail: segreteria@ordineingegneri.pc.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filippo Ricci ha pronunciato *ex* art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **529/2014** promossa da:

.....Omissis .....

Firma

, tutti elettivamente domiciliati in Piacenza via Sant'Antonino 31 presso lo studio dell'avv. Antonella Dallavalle, c.f. DLLNNL59E68G535B, che, unitamente all'avv. Augusto Gruzza, c.f. GRZGST46P22G535W, li rappresenta e difende.

RICORRENTI

contro

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del l.r.p.t., c.f. 80078750587, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Piacenza, piazza Cavalli 62, rappresentato e difeso dall'avv. Berloco Maria Maddalena, c.f. BRLMMD66P47A662V

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti –lavoratori subordinati (tranne Mondelli, agente di commercio), nonché esercenti la libera professione di ingegnere o architetto – lamentano iscrizione officiosa alla gestione separata INPS nonostante tutti loro versino il contributo integrativo all'INARCASSA (Cassa di assistenza e previdenza per gli ingegneri e gli architetti), essendovi obbligatoriamente tenuti ex art. 10 della L. n. 6/1981 e nonostante la "residualità" del fondo pensionistico istituito dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Invocano la norma di interpretazione autentica recata dall'art. 18, comma 12, D.L. n. n.98/2011, convertito nella L. n.111/2011 ed il principio generale di unicità della contribuzione in relazione ad una medesima attività, chiedendo, pertanto, la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione.

L'Inps si oppone all'accoglimento del ricorso argomentandone l'infondatezza in diritto.

Secondo quanto divisato dal convenuto ente, a norma dell' art.6, comma 1 D.M. n.282/1996 attuativo della gestione separata INPS - per il quale sono esclusi dalla "contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a *contribuzione previdenziale obbligatoria*" – i ricorrenti non potrebbero ritenersi esclusi dal raggio applicativo della gestione separata perché il contributo integrativo o di solidarietà versato ad INARCASSA non è correlato all'erogazione di alcun trattamento pensionistico a loro beneficio.

L'interpretazione data dall'INPS alla statuizione di fonte secondaria potrebbe avere un addentellato nel tenore della norma primaria (L. n. 335 cit.) laddove la stessa (art. 2, comma 26) manifesta la "ratio" della gestione separata nella finalità di assicurare "l'estensione dell'assicurazione generale

Firmato Da: RICCI FILIPPO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10f0fc - Firmato Da: MARZI ANNAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c54cf

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", ovvero (comma 25) "la *tutela previdenziale* in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione".

Detta interpretazione, però, è incompatibile con il chiaro dettato della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 18, comma 12 D.L. cit., a norma del quale l'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995 " si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al *versamento contributivo*" ad enti previdenziali in regime privatistico.

Pertanto, rilevato che dalla nozione di "versamento contributivo" è espunta la qualificazione "previdenziale" – talchè, in parte qua, ne deriva l'infondatezza dell'interpretazione data dall'INPS al D.M. attuativo n.282 e alla legge n. 335 cit. – i ricorrenti – incontestata l'iscrizione degli stessi all'albo professionale e documentati i versamenti ad INARCASSA – non sono tenuti all'iscrizione nella Gestione Separata INPS, risultando soddisfatti entrambi i requisiti di esclusione del relativo obbligo.

Le spese di giudizio, considerati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sono integralmente compensate.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta;

in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che non sussiste l'obbligo dei ricorrenti di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS ex art. 2 comma 26 della legge n.335/1995;

spese compensate;

termine di 60 giorni per il deposito della sentenza

Piacenza 17.5.2016

il giudice del lavoro

Filippo Ricci

Firmato Da: RICCI FILIPPO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10f0fc - Firmato Da: MARZI ANNAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c54cf